

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 23 novembre 2018 alle ore 13.30 nel locale insegnanti della Scuola primaria di Esine viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo di Esine.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore: Lucia Rinchetti *Lucia Rinchetti*

PARTE SINDACALE

Fusconi Silvia *Silvia Fusconi*

RSU Marioli Giulietta *Marioli Giulietta*

Pini Graziella *Graziella Pini*

SINDACATI FLC/CGIL..... */*

SCUOLA CISL/SCUOLA..... */*

TERRITORIALI UIL/SCUOLA..... */*

GILDA/UNAMS..... */*

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Istituto comprensivo" di Esine.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018-2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del

restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);

- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nei plessi, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in via Chiosi, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente.

- Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

- I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art.15 - Criteri per l'utilizzo delle risorse professionali.

a) Criteri per l'attribuzione dei docenti al plesso o alla classe.

Fatte salve le prioritarie esigenze in relazione all'efficacia del servizio e alla qualità dell'offerta formativa, definite in stretto rapporto con l'RSU di Istituto, varranno i seguenti criteri:

- mantenere la continuità nel plesso o sulla classe, specie laddove questa si sia rivelata positiva per docenti e alunni;
- rispettare la graduatoria di Istituto;
- rispondere a una opzione personale.

b) Criteri per l'attribuzione ai docenti dell'area di insegnamento (scuola primaria).

Fatto salvo il principio di continuità, che prevede l'attribuzione di una data area di insegnamento al medesimo docente almeno per tutto il quinquennio del ciclo di Scuola Primaria, vengono applicati i seguenti criteri di priorità:

- graduatoria di Istituto/anzianità di servizio;
- continuità del servizio nell'area prescelta;
- titoli;
- esigenze improrogabili di Istituto.

c) Criteri per l'assegnazione dei collaboratori ai plessi

Fatte salve le prioritarie esigenze in relazione all'efficacia del servizio e alla qualità dell'offerta formativa, definite in stretto rapporto con l'RSU di Istituto, varranno i seguenti criteri in ordine di priorità.

Per l'attribuzione numero collaboratori ai plessi

- età alunni/grado di autonomia
- numero classi/alunni, con particolare riferimento agli alunni disabili
- esigenze legate alla durata del tempo scuola;
- ampiezza spazi
- presenza altri supporti

d) Criteri per l'attribuzione di ciascun collaboratore ai plessi.

- Continuità di permanenza nel Plesso, laddove questa si sia dimostrata positiva nel rapporto con docenti, colleghi e nel funzionamento complessivo;
- Maggior o minor compatibilità individuale rispetto ad un certo ordine scolastico;
- Disponibilità ad accettare soluzioni organizzative;
- Graduatoria/opzioni individuali/vicinanza alla sede di abitazione.

TITOLO QUARTO: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 16 - Orario e organizzazione del lavoro docenti.

- L'attività educativo/didattica si svolge secondo gli orari coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa, in base a criteri decisi dal Collegio docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.
- Il Consiglio d'Istituto, su istanza del Collegio dei docenti, rilevate eventuali esigenze delle famiglie in tal senso e sentito il parere dei plessi di scuola dell'infanzia, può decidere l'apertura anticipata e/o la chiusura posticipata della scuola, prevedendo specifiche attività educative.
- Le attività funzionali, di norma, si svolgono martedì pomeriggio.
- Le attività di formazione, di norma, si svolgono giovedì pomeriggio, con possibilità di utilizzare, per corrispondere alla disponibilità dei relatori, altri giorni settimanali non utilizzati per le normali attività educativo/didattiche.

- Nella scuola primaria, le risorse orarie eventualmente eccedenti il fabbisogno per gli insegnamenti curriculari e per le attività opzionali e facoltative vengono utilizzate prioritariamente per:
- attività alternativa all'IRC;
 - progetti di prima alfabetizzazione o di supporto alle difficoltà di apprendimento;
 - sostituzione dei colleghi assenti (uso prioritario in caso di necessità; es. sdoppiamento classi) secondo i seguenti criteri:
 - nelle proprie classi di titolarità;
 - nelle altre classi;
 - nel plesso intero.
- In caso di permessi brevi le ore a recupero si svolgeranno
- nel caso di ore di lezione: per supplenze e/o a disposizione del plesso;
 - nel caso di ore di impegni collegiali: per incontri collegiali e/o a disposizione del plesso.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE ATA

Art. 17- Norme comuni

- Il personale è tenuto al rispetto degli orari; in caso di ritardo o improvvise necessità, informa tempestivamente la segreteria amministrativa e può fruire di permessi orari a recupero.
- L'allontanamento dalla propria sede di lavoro può avvenire esclusivamente per necessità di servizio, previa autorizzazione, anche verbale, del Dirigente scolastico, della DSGA e per i collaboratori scolastici, del responsabile di plesso.
- In caso di esigenze personali si potrà comunque fruire dei permessi orari a recupero, da richiedersi anche telefonicamente prima dell'abbandono della sede. Successivamente la richiesta sarà formalizzata con la compilazione del modello previsto per i permessi brevi.

Art. 18 - Modalità organizzative/gestionali per il servizio della DSGA e degli assistenti amm.vi

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire le necessarie relazioni con l'utenza, il personale ed il pubblico, viene adottato un orario di lavoro flessibile (turnazione) secondo le modalità sotto indicate:

- in caso di assenza di una unità di personale e/o necessità, operano in sostituzione gli assistenti cui è stata attribuita la collaborazione relativamente ad attività inerenti l'area dell'assente;
- per eventuali cambiamenti di funzioni e per situazioni di urgenza e/o emergenza si provvederà con specifici ed appositi atti.

Art. 19 - Modalità organizzative/gestionali del servizio dei Collaboratori scolastici

a - Mansioni

I collaboratori scolastici svolgono le mansioni previste nell'allegato D del CCNL, in specifico:

- provvedono all'apertura e chiusura degli edifici;
- effettuano la pulizia generale e quotidiana degli spazi scolastici, ciascuno nella propria sede di servizio e in collaborazione con il personale delle imprese di pulizia ove presente;
- collaborano con i docenti per il supporto all'attività didattica;
- assicurano l'assistenza di base agli alunni disabili così come prescritta da apposita certificazione dell'ASL;
- collaborano con i docenti alla sorveglianza degli alunni nelle aule e negli spazi comuni in occasione della momentanea assenza degli insegnanti, ed in concorso con essi prestano servizio

di assistenza durante il trasferimento degli alunni all'interno dei locali scolastici e/o all'esterno (palestra, laboratori);

b - Orari di servizio

Si concordano i seguenti criteri di attuazione dell'orario settimanale:

- L'orario giornaliero, di norma, è di 6 ore elevabile fino a 9 per le necessità connesse alle attività funzionali;
- l'orario giornaliero dei singoli collaboratori è definito annualmente in specifici piani di lavoro ed è distribuito su turni antimeridiani e pomeridiani così da assicurare la presenza degli stessi sia durante lo svolgimento delle attività didattiche, che delle attività funzionali all'insegnamento, attraverso la pratica della turnazione e della flessibilità, per rispondere ai bisogni ispirati dal POF o necessità organizzative ;
- il normale orario giornaliero può essere riadattato flessibilmente secondo esigenze straordinarie emerse nelle singole scuole relativamente alle attività funzionali dei docenti, previo preavviso di almeno 1 giorno, o a particolari progetti attivati nei plessi;
- il piano di lavoro annuale dei singoli collaboratori viene concordato, prima dell'inizio dell'attività, con la DSGA (tale piano viene allegato al presente accordo);
- in caso di assenza di uno o più collaboratori dello stesso plesso, a fronte di oggettive difficoltà a sostituire il dipendente assente, il DSGA autorizza il collega in servizio a svolgere le mansioni del collega assente (straordinario/intensificazione);
- durante l'effettuazione delle attività funzionali (OO.CC. di plesso e/o d'Istituto) i collaboratori sono tenuti, su richiesta del Dirigente o della DSGA o dei coordinatori dei plessi, a prestare servizio fino al termine dell'attività funzionale; qualora si sfori l'arco orario previsto, sarà riconosciuto lo straordinario;
- il Dirigente per le riunioni d'Istituto, la DSGA per le riunioni del personale ATA, i coordinatori di plesso per le riunioni collegiali di plesso attestano, per iscritto, il servizio effettivamente prestato dal collaboratore scolastico;
- la DSGA, in base alle dichiarazioni sopra indicate, riconosce le ore effettuate oltre il normale orario di servizio secondo quanto stabilito dal Contratto d'Istituto;
- nelle scuole dell'infanzia l'orario settimanale è distribuito su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) per 7,12 h. giornaliere, nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado invece è distribuito su 6 giorni (dal lunedì al sabato) per 6 ore giornaliere;
- per eventuali ed eccezionali esigenze che richiedono prestazioni in orario festivo o serale si segue il criterio della disponibilità ed in subordine della rotazione, all'interno della singola unità scolastica, con ordine alfabetico;
- durante i prolungati periodi di sospensione dell'attività didattica (es: feste natalizie e pasquali) e in caso ciò si renda necessario per mantenere gli standard di servizio offerti all'utenza, i collaboratori scolastici saranno chiamati a prestare servizio in plesso diverso da quello di assegnazione, qualora non si determini danno alla scuola d'appartenenza;
- in occasione di sospensione dell'attività didattica per motivi elettorali, i collaboratori dei plessi interessati presteranno servizio in altro plesso, secondo i criteri di
 - vicinanza rispetto al luogo di residenza;
 - necessità della prestazione nel plesso in oggetto;
- in caso di assenza di un collaboratore (scuola dell'infanzia di Cogno) o di entrambi i collaboratori contemporaneamente (tutti i restanti plessi), a fronte di oggettive difficoltà a sostituire il dipendente assente, in via straordinaria, un collaboratore di altro plesso potrà essere incaricato di svolgere la sua attività giornaliera in diversa sede, anche senza preavviso di un giorno, al fine di garantire o esclusivamente l'apertura (sorveglianza a totale carico docenti) oppure apertura, sorveglianza e pulizia nella scuola in oggetto, secondo i criteri della disponibilità, della vicinanza, della rotazione e della graduatoria di Istituto con riferimento al personale con punteggio inferiore;

- i collaboratori scolastici, in caso di necessità, effettuano ore straordinarie preventivamente autorizzate dalla DSGA;
- le ore di straordinario prestate saranno recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, oppure, in caso di impossibilità al recupero per esigenze di servizio o per causa di forza maggiore (esempio: malattia del dipendente - trasferimento di sede, ecc.) si procederà alla liquidazione a carico del FIS, compatibilmente con le disponibilità finanziarie;
- nelle scuole dell'infanzia, per garantire la presenza di un collaboratore durante tutto il tempo-scuola (h. 8,00/16,00) lo straordinario autorizzato sarà di ore 1 e 48 minuti, per ogni giornata di assenza;
- per norma non si possono conferire supplenze brevi per il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza (L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, c. 332); tuttavia per i plessi di scuola dell'infanzia di Cogno e di Esine, per la scuola primaria di Sacca, dove è presente un solo collaboratore scolastico a tempo pieno, verificata l'impossibilità di utilizzo su dette sedi di collaboratori scolastici assegnati ad altre sedi, con apposito decreto dirigenziale straordinario, al fine di tutelare e garantire l'offerta formativa, eccezionalmente si provvederà alla convocazione del supplente a partire dal primo/secondo giorno di assenza; analogamente per altri plessi in caso di assenza contemporanea di due collaboratori scolastici o di rifiuto di uno a svolgere ore eccedenti.

Art.20 - Riduzione dell'orario settimanale a 35 h per i collaboratori scolastici.

Vista la normativa vigente che prevede che il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali sia quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolti in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o per scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alla 10 ore per almeno tre giorni alla settimana, si concorda di assegnare tale riduzione ai collaboratori scolastici in servizio presso la scuola dell'infanzia di Sacca (1 collaboratore): dal lunedì al venerdì dalle h.7,45 alle h. 17,50

È escluso dal "beneficio" il personale part-time e il personale che presta servizio nelle scuole dove non si effettuano orari superiori a 10 ore giornaliere e per tre giorni alla settimana.

Art. 21- Piani di lavoro.

Al fine di rispondere meglio ai criteri di efficacia ed efficienza del funzionamento amministrativo, la DSGA predisporrà i piani di lavoro del personale Amministrativo e dei Collaboratori scolastici tenendo conto:

- delle competenze acquisite;
- del servizio prestato;
- della graduatoria d'Istituto
- delle opzioni espresse dai dipendenti.

Art. 22- Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale

amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 23 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 24 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 25 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 26 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/19 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 27 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 43.084,49;
 - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 1.103,48;
 - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 5.392,60;
 - d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2.428,03;
 - e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 3.423,31;
 - f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.263,11;
 - g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011. € 12.986,50
 - f) per i progetti nazionali e comunitari (PON ...).

Art 27 bis - Progetti comunitari

- 1.- Relativamente alla partecipazione della scuola ai Progetti comunitari viene effettuata l'informazione preventiva dopo l'approvazione della partecipazione ai bandi da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.
- 2.- In sede di informazione successiva sull'utilizzo dei fondi per il salario accessorio sarà data specifica informazione sulle retribuzioni di ciascuna unità di personale della scuola coinvolta nella realizzazione del progetto.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 28– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza

dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 29 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 33.175,06 e per le attività del personale ATA € 9.909,43.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 30 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 31 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.);
 - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.);
 - c. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.);
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare;
 - e. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc).
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione;
 - b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti;
 - c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica;
 - d. monte ore eccedenti.

Art. 32 – Criteri generali per la determinazione dei compensi

A) finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai

sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/19 sono ancora da definire.

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- i compensi sono ripartiti rispettando la proporzione numerica tra i docenti della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado.

B) ore eccedenti al personale di educazione fisica

Per la realizzazione delle attività nell'avviamento alla pratica sportiva il riconoscimento è destinato all'insegnante di educazione fisica resosi disponibile nell'anno in corso.

C) ore eccedenti la sostituzione di colleghi assenti

Un docente assente è sostituito secondo la normativa vigente.

Le ore di disponibilità a pagamento sono comunicate al coordinatore di plesso e assegnate in base alle necessità.

Art. 33 - Ripartizione Fondo di Istituto – Assistenti dell' Ufficio Segreteria Amministrativa

Fatta salva la verifica di disponibilità finanziaria, il Fondo d'Istituto viene utilizzato per incentivare il personale amministrativo che assicura prestazioni aggiuntive secondo i seguenti parametri:

Criteri e misura dell'assegnazione dei compensi:

- **15% intensificazione** (sostituzione dei colleghi assenti fino a 15 giorni e comunque ogni qualvolta non si procederà alla nomina di personale esterno anche per assenze oltre i 15 giorni)
- **10% disagio straordinario**
- **35% flessibilità** (articolazione del proprio orario di servizio in turni antimeridiani e pomeridiani per una maggiore fruibilità del servizio da parte dell'utenza)
- **40% ampliamento delle competenze** (per attività su area diversa da quella assegnata in caso di assenza/ ferie colleghi o su richiesta dell'Amministrazione)
- **formazione** in orario di servizio.

I compensi suesposti saranno liquidati proporzionalmente all'effettivo servizio prestato (eventuali assenze, comprese quelle effettuate in periodo estivo/ part-time).

Art.33 bis- Ripartizione Fondo di Istituto - collaboratori scolastici

Fatta salva la verifica di disponibilità finanziaria, il FIS viene utilizzato per incentivare i collaboratori scolastici che assicurano prestazioni aggiuntive secondo i seguenti parametri.

Criteri e misura dell'assegnazione dei compensi:

- **40% flessibilità** (indennità per disagio di turnazione, per i collaboratori scolastici dei plessi in cui non si attiva la riduzione d'orario a 35 ore (sono esclusi coll. con regime orario fisso))
- **15% straordinario** (indennità per disagio da straordinario)
- **32% intensificazione** (per sostituzione dei colleghi assenti ogni qualvolta non si proceda

a nomina di personale esterno - documentato / con indice 1:30 h x giorno di assenza)

- **10% indennità da disagio** (legato a necessità organizzative d' Istituto a seguito di dimensionamento organico Collaboratori scolastici (orario spezzato non volontario e scavalco indicizzato)

- **3% attività svolta in altro plesso**

- **formazione** in orario di servizio.

Qualora si dovessero registrare risparmi sui fondi accantonati per straordinari e intensificazione, l'utilizzo delle economie verrà definito in ulteriore tornata contrattuale.

Le quote vanno rapportate alle effettive giornate di servizio e all'orario settimanale prestati da ciascun collaboratore scolastico, con esclusione dei giorni di ferie o recupero orario, come da Legge 6 agosto 2008, n.133, art. 71.

Si conferma la possibilità di effettuare straordinario ove necessario per garantire le quotidiane pulizie e/o la presenza durante l'orario di svolgimento delle attività programmate.

La decurtazione opererà anche per assenze effettuate in periodo estivo, considerato di normale attività, data la riduzione di personale per ferie.

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 34 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 35 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per l'80% a corrispondere un compenso base, il rimanente 20% è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal dirigente, su proposta del DSGA.

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 36 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 37 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 39 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 75 % di quanto previsto inizialmente.

ESINE, 23/11/2018

Qui Lionelle
Silvia Fusconi
Maurizio Fusconi
Lucia Fusconi